

Spett.le

Associazione Sindacale Falcri

Gruppo UBI

Via Misasi n°28/d

87100 - Cosenza – (CS)

FAX n. **0984.791961**

**OGGETTO: Convenzione - Associazione Sindacale Falcri
Gruppo Ubi Banca/ A.N.P.A.R.-**

Il presente per trasmetterVi il protocollo d'intesa - convenzione di cui all'oggetto, è composto da n. 3 pagine.

Cosenza 29/06/2011

Distinti Saluti

Avv. Michele Mendicino

PROTOCOLLO D'INTESA CONVENZIONE

Tra

L'Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell'ANPAR deputato a gestire tentativi di conciliazione già a norma dell'art. 38 del D. Lgs. 17/01/2003, n. 5 e suoi DDMM nn. 222/2004 e 223/2004, nonché ai sensi del DM 180/10, riconosciuto con D.D.G. del 29 gennaio 2008 e successive modifiche ed iscritto al N. 24 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con sede in Pellezzano Loo. Corgiano 20/D C.F. e P.I. 03023510658 in persona del suo Presidente Dr. Giovanni Pecoraro, per il tramite del coordinatore regionale : Avv. Luigi Quintieri;

E

Il sindacato : ASSOCIAZIONE SINDACALE FALCHI CONTRO UGBI LAVA
con sede legale in ROSELIA - VIA NICOLA n. 28/D, in
persona del suo Segretario: CONTINIO ENZO

PREMESSO che:

- • Il Segretario del suddetto sindacato ha tra i compiti istituzionali che gli sono attribuiti, la funzione di promuovere progetti di azioni positive e individuare iniziative formative e tutela dei diritti disponibili dei lavoratori;
- • Il presidente, *ut supra*, intende avviare un progetto divulgativo nei confronti dei propri iscritti di forme di conciliazione extragiudiziale delle controversie tra gli iscritti e terzi;
- • l'A.N.P.A.R. in qualità di ente formativo accreditato presso il Ministero della Giustizia, in ossequio al DD.MM. nn. 222/2004 e 223/2004 nonché al D.D.G. del 24 luglio 2006, tiene corsi di alta formazione, idonei allo svolgimento dell'attività di conciliatore/mediatore nella risoluzione di controversie civili e commerciali conformi al D. Leg. 28/2010, (se ne veda l'art.16, comma 2) ed in qualità di Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato è Ente Iscritto al n. 24 del registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione;
- • che la conciliazione è uno strumento di composizione amichevole delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori o utenti, guidata da un conciliatore altamente professionalizzato, terzo imparziale, esperto di tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione, oltre che della specifica materia oggetto della controversia;
- • che il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a raggiungere un accordo che ha la natura di un vero e proprio contratto. Sono infatti le stesse parti a determinare il contenuto dell'accordo, soddisfacendo i reciproci interessi;
- • che per rendere operativa la presente convenzione, il sindacato sopracitato, provvederà a diffondere, tra i suoi iscritti che, ai sensi dell'art. 5 comma 1° del D.Lgs n. 28/2010 dal 20 Marzo 2011, per tutte le cause in materia di condominio, diritti reali, divisione, locazione, comodato, successione ereditaria, patti di famiglia, risarcimento danni derivante da circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo di stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, (oltre quelli già obbligatori come le controversie societarie, turismo, intermediazione immobiliare ecc), è obbligatorio l'esperimento del tentativo di conciliazione, che se, non tentato, è causa di improcedibilità all'azione giudiziaria ordinaria con aggravio di sanzione e pagamento delle spese di giustizia a carico della parte inadempiente.
- • che il sindacato, nell'informare i propri iscritti delle novità e i vantaggi introdotti dal nuovo istituto della conciliazione civile e commerciale, indicherà quale Organismo di preferenza, deputato alla Conciliazione ed all'arbitrato: l'A.N.P.A.R Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato, con l'indicazione dei recapiti telefonici della segreteria dell'Organismo - tel. 089.274306- fax 089.4826015, e-mail: segreteria@anpar.it e delle eventuali sedi degli uffici di conciliazione presenti sul territorio ITALLIA

che già dallo scorso 20 Marzo c.a. è possibile per le parti, facoltativamente, avvalersi della conciliazione in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, tanto è vero che l'avvocato al momento del rilascio del mandato per iniziare la causa ha l'obbligo, di informare per iscritto il cliente sulla possibilità di adire un organismo di conciliazione e sui vantaggi connessi all'utilizzo di codesta procedura;

che questo tentativo è affidato unicamente a figure professionali, altamente qualificate, in grado di svolgere il ruolo di conciliatore e designate dall' Organismo di conciliazione di appartenenza;

che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi.

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA VALIDO ANCHE QUALE CONVENZIONE

1. Le premesse costituiscono il protocollo e sono parte integrante della presente convenzione

2. In tema di conciliazione e formazione l'A.N.P.A.R. si atterrà a tutte le normative vigenti.

3. Che il sindacato, provvederà ad informare i propri iscritti, sulla possibilità di avvalersi per i propri avvii di procedure di conciliazione, in tutte quelle controversie civili e commerciali, il cui tentativo è obbligatorio per legge: dell' Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato, indicando i recapiti telefonici della segreteria nazionale dell'Organismo -- tel. 089/274306- fax 089/4826015, e-mail: info@anpar.it ed eventualmente degli uffici di Conciliazione ANPAR presenti sul territorio ITALIANO;

4. L'Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato s'impegna a riconoscere a tutti gli iscritti del suddetto sindacato, una riduzione del 50% sulle spese di avvio della procedura di conciliazione e si prevede un 3% di storno sulle indennità di conciliazione. La segreteria nazionale dell'Organismo regolerà la procedura di conciliazione. La seduta di Conciliazione potrà essere svolta presso tutti gli uffici di conciliazione A.N.P.A.R., presenti sul territorio ITALIANO o altra sede consentita dalla disciplina vigente in materia;

5. Potrà essere, altresì, elaborato un vademecum informativo e/o qualsivoglia altro strumento di informazione, da distribuire tra i propri iscritti, per informarli sui vantaggi della Conciliazione in generale e sull'agevolazione riservata agli iscritti al sindacato. Il tutto potrà essere pubblicato a cura dello stesso sindacato e previa autorizzazione dell' ANPAR che, sarà disponibile a fornire, tra l' altro, tutto il supporto scientifico necessario, anche attraverso un delegato territoriale.

6. La presente ha durata 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente se, almeno 6 (mesi) prima della scadenza della stessa non viene data comunicazione alcuna tesa a non voler prorogare la durata della stessa.

ROSENA il 14.06.2011

Letto, confermato e sottoscritto

Per il sindacato

Per l' A.N.P.A.R. Presidente Nazionale

Organismo Nazionale per
l'Arbitrato e la Conciliazione in sigla ANPAR
Loc. Corgiano n. 20/D
84080 PELLEZZANO (SA)
P. IVA: 03023510658